

**Votazione popolare
del 12 febbraio 2017
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione**
- 2 Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA)**
- 3 Legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione

**Primo
oggetto**

I giovani stranieri la cui famiglia vive in Svizzera da generazioni e che sono bene integrati nel nostro Paese devono potersi naturalizzare in modo agevolato. Questa decisione del Parlamento implica una modifica della Costituzione federale.

Spiegazioni	pagine	4–11
Testo in votazione	pagina	8

Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA)

**Secondo
oggetto**

Il decreto ha lo scopo di garantire il finanziamento delle strade nazionali e dei progetti a favore del traffico d’agglomerato. Il fondo a tempo indeterminato creato a tale scopo serve a risolvere i problemi di capacità delle strade nazionali, ad assicurare l’esercizio e la manutenzione e a cofinanziare i progetti di agglomerato.

Spiegazioni	pagine	12–25
Testo in votazione	pagine	19–22

Legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese

**Terzo
oggetto**

La Riforma III dell’imposizione delle imprese sopprime l’imposizione ridotta delle società holding, di domicilio e miste. Grazie a nuove misure rafforza la competitività della Svizzera e crea un margine di manovra politico-finanziario per i Cantoni.

Spiegazioni	pagine	26–46
Testo in votazione	pagine	38–46

Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la **naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione**?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della Costituzione federale.

Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con 122 voti contro 75 senza astensioni, il Consiglio degli Stati con 25 voti contro 19 senza astensioni.

L'essenziale in breve

In Svizzera vivono giovani stranieri discendenti di nonni immigrati nel nostro Paese e di genitori che vi sono cresciuti. Questi giovani sono nati in Svizzera e qui hanno frequentato la scuola. Fanno parte di un club sportivo, cantano in un coro, sono attivi in associazioni di ogni tipo. La loro patria è la Svizzera. Tuttavia, se decidono di naturalizzarsi, oggi devono fare i conti con una procedura lunga e spesso molto impegnativa.

Contesto

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati vogliono cambiare questa situazione. Hanno pertanto adottato una nuova disposizione costituzionale che consente ai giovani stranieri della terza generazione, bene integrati in Svizzera, di naturalizzarsi mediante una procedura agevolata. La semplificazione riguarda tuttavia solo la procedura. Anche in futuro, nessuno sarà automaticamente naturalizzato: gli aspiranti alla cittadinanza svizzera dovranno farne domanda e, come ora, soddisfare tutta una serie di requisiti. Il Parlamento ha già provveduto ai necessari adeguamenti della legge, ma questi potranno entrare in vigore solo se la modifica costituzionale su cui si vota con il presente progetto sarà accettata, e a condizione che contro la legge in questione non riesca un eventuale referendum.

Su che cosa si vota?

Come il Parlamento, anche il Consiglio federale è favorevole alla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della terza generazione. Si tratta di persone che hanno vissuto tutta la loro vita in Svizzera e che pertanto devono poter acquisire la cittadinanza svizzera in modo agevolato. Esse sono una componente importante della nostra società e, di norma, hanno un legame più stretto con la Svizzera che con il Paese d'origine dei loro nonni.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

In Svizzera esistono due tipi di naturalizzazione: la naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione agevolata. Nella maggior parte dei casi, la cittadinanza svizzera è concessa mediante procedura ordinaria. La competenza per questa procedura è innanzitutto dei Cantoni e dei Comuni. Una naturalizzazione ordinaria dura spesso anni e coinvolge numerose autorità.

Due tipi di naturalizzazione

Attualmente, la naturalizzazione agevolata è prevista, ad esempio, per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri. Per questa procedura – decisamente più breve e meno complessa – è competente la Confederazione. I Cantoni sono tuttavia coinvolti e possono pronunciarsi su ogni domanda di naturalizzazione. Il Consiglio federale e il Parlamento intendono ora modificare la Costituzione affinché alla Confederazione sia assegnata la competenza di naturalizzare in modo agevolato, e a determinate condizioni, anche i giovani stranieri della terza generazione.

Naturalizzazione agevolata per la terza generazione

La semplificazione riguarda solo la procedura. I criteri d'integrazione restano immutati. Ciò significa che, come per la naturalizzazione ordinaria, i giovani stranieri che desiderano naturalizzarsi devono essere soprattutto bene integrati. Devono dunque osservare il nostro ordinamento giuridico e rispettare i valori fondamentali della Costituzione federale, ad esempio la parità tra uomo e donna e la libertà di credo e di coscienza. Devono inoltre conoscere bene una lingua nazionale, onorare i propri impegni finanziari e pagare le imposte. Chi dipende dall'aiuto sociale non può naturalizzarsi.

I criteri d'integrazione restano immutati

Con la modifica costituzionale proposta anche in futuro le naturalizzazioni non avverranno in modo automatico. Il giovane straniero che desidera acquisire la cittadinanza svizzera dovrà presentare una domanda di naturalizzazione agevolata e soddisfare i requisiti sanciti nella legge, ovvero:

- non avere più di 25 anni;
- essere nato in Svizzera, avervi frequentato per almeno cinque anni la scuola dell'obbligo ed essere titolare di un permesso di domicilio;
- almeno uno dei genitori deve aver soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni, avervi frequentato la scuola dell'obbligo per almeno cinque anni e aver ottenuto un permesso di domicilio;
- almeno uno dei nonni deve aver acquisito un diritto di dimora in Svizzera o essere nato in Svizzera. La titolarità del diritto di dimora dovrà essere resa verosimile con documenti ufficiali.



Testo in votazione

Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione

del 30 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 ottobre 2014¹;
visto il parere del Consiglio federale del 21 gennaio 2015²,
decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 3

³ Essa [la Confederazione] agevola la naturalizzazione:

- a. degli stranieri della terza generazione;
- b.⁴ dei fanciulli apolidi.

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

¹ FF **2015** 717

² FF **2015** 1201

³ RS **101**

⁴ La naturalizzazione agevolata dei fanciulli apolidi è già prevista nell'articolo 38 capoverso 3 in vigore e resterà possibile a prescindere dai risultati di questa votazione.

Le deliberazioni in Parlamento

Nel 2008, un'iniziativa parlamentare che chiedeva di agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri della terza generazione è stata depositata in Consiglio nazionale. La sua trattazione è però stata sospesa, poiché il Parlamento intendeva prima portare a termine la revisione totale della legge sulla cittadinanza. Nel 2014, l'Assemblea federale ha adottato la nuova legge e successivamente ha dato il via alle deliberazioni sull'iniziativa.

In entrambi i Consigli il progetto è stato molto dibattuto. Gli oppositori temevano che i Cantoni potessero perdere la loro competenza decisionale. Ritenevano, inoltre, che non fosse affatto necessario intervenire, poiché i giovani della terza generazione che aspirano alla cittadinanza svizzera possono già oggi naturalizzarsi mediante procedura ordinaria. Alle urne, inoltre, il popolo aveva già respinto la naturalizzazione agevolata.

I fautori del progetto, dal canto loro, hanno respinto questo argomento sottolineando le sostanziali differenze del progetto rispetto ai testi sottoposti a votazioni precedenti. Questi prevedevano infatti la naturalizzazione agevolata della *seconda* e la naturalizzazione *automatica* della terza generazione. Una parte dei sostenitori del progetto ha chiesto inoltre che l'integrazione degli aspiranti alla cittadinanza svizzera non fosse più verificata sistematicamente e che i bambini della terza generazione potessero diventare svizzeri alla nascita.

Alla fine, le due Camere hanno raggiunto un compromesso. Hanno escluso l'acquisizione automatica della cittadinanza svizzera e hanno definito precisi criteri per la naturalizzazione agevolata. Hanno inoltre fissato a 25 anni l'età massima per il deposito della domanda di naturalizzazione agevolata, per evitare che presentandola più tardi i ragazzi si sottraggano all'obbligo di prestare servizio militare.

Sia il Consiglio nazionale sia il Consiglio degli Stati hanno dunque deciso che i giovani stranieri della terza generazione devono potersi naturalizzare mediante procedura agevolata.

Gli argomenti del Consiglio federale

I giovani stranieri la cui famiglia è in Svizzera da quando i nonni vi sono immigrati sono una componente importante della nostra società. Hanno frequentato le scuole nel nostro Paese, parlano almeno una lingua nazionale, lavorano e pagano le imposte. Lo scopo della prevista modifica costituzionale è di tenere debitamente conto di tali circostanze dando a questi giovani la possibilità di naturalizzarsi in modo agevolato. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

I giovani stranieri della terza generazione che vivono in Svizzera sono perfettamente integrati. Sono nati nel nostro Paese, partecipano alla vita della comunità, sono attivi in associazioni – esattamente come i giovani svizzeri. La loro patria è la Svizzera e con il nostro Paese hanno in genere un legame più stretto che con il Paese d'origine dei loro nonni.

Legame stretto
con la Svizzera

Tuttavia, queste persone non possono partecipare alla vita politica. Non hanno la cittadinanza svizzera e, senza di essa, non possono assumersi la loro parte di responsabilità nella nostra democrazia. È dunque importante non ostacolarli se decidono di naturalizzarsi. La modifica costituzionale proposta intende garantire che possano acquisire la cittadinanza più facilmente.

Assunzione di
responsabilità

Anche nel caso della procedura di naturalizzazione agevolata non vi è alcun automatismo. Il progetto di legge stabilisce requisiti chiari; ogni singola domanda sarà esaminata. E soprattutto: continua a valere il principio secondo cui solo chi è bene integrato ottiene la cittadinanza.

L'integrazione resta
il requisito principale

La procedura di naturalizzazione agevolata è più semplice, più breve e meno costosa. E si è dimostrata valida: da anni ormai i coniugi stranieri di cittadini svizzeri sono naturalizzati con questa procedura.

Una procedura che si è affermata

Le naturalizzazioni agevolate sono decise dalla Confederazione, ma i Cantoni sono coinvolti. Anche in futuro, potranno pronunciarsi su ogni domanda. Il loro coinvolgimento è importante perché i Cantoni e i Comuni dispongono di informazioni che facilitano il lavoro della Confederazione.

I Cantoni hanno voce in capitolo

I giovani stranieri della terza generazione si sentono parte integrante del nostro Paese. Pensano e si comportano come i cittadini svizzeri. Concedere loro la nazionalità significa farne dei cittadini a tutti gli effetti – con i relativi diritti e doveri – e riconoscere giuridicamente il posto che occupano nella nostra società ormai da tempo.

A casa in Svizzera

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione.

Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA)

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la **creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato?**

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della Costituzione federale.

Il Consiglio nazionale ha approvato la modifica con 146 voti contro 48 e 4 astensioni, il Consiglio degli Stati con 41 voti contro 1 e 2 astensioni.

L'essenziale in breve

La Svizzera ha un buon sistema di trasporti. Tuttavia, la crescente mobilità ne evidenzia sempre più i limiti: sulle strade nazionali e negli agglomerati esistono molti tratti con problemi di capacità. L'uso intenso causa l'aumento dei costi di esercizio e manutenzione e ne rende necessario il potenziamento.

Contesto

Al fine di garantire a lungo termine il finanziamento delle strade nazionali e poter sostenere economicamente anche in futuro progetti a favore del traffico d'agglomerato, il Consiglio federale e il Parlamento hanno creato il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). Questo nuovo fondo, sancito a livello costituzionale, è di durata indeterminata e permette il potenziamento graduale delle strade nazionali. In una prima fase si prevede di far confluire entro il 2030 circa 6,5 miliardi di franchi in progetti destinati a eliminare i problemi di capacità. Grazie alla modifica costituzionale in votazione la Confederazione può inoltre continuare a contribuire ai progetti di agglomerato.

Scopo del progetto

Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di accettare il decreto. Una rete di trasporti efficiente e comoda è importante per la Svizzera. Al fine di far fronte alla crescente mobilità sono necessari ulteriori investimenti. Il FOSTRA ha questo scopo: offre per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato una soluzione analoga a quella creata per sostenere l'infrastruttura ferroviaria e garantisce un finanziamento equo. Grazie al FOSTRA la rete di trasporti può essere migliorata in tutta la Svizzera a vantaggio della popolazione e dell'economia.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

In Svizzera il traffico aumenta da anni. Dal 1990 è raddoppiato sulle strade nazionali. Le previsioni della Confederazione indicano che questa tendenza proseguirà¹. Ciò significa più colonne sulle strade nazionali, soprattutto nelle ore di punta, e maggiori costi di esercizio e manutenzione. Il traffico d'agglomerato mostra uno sviluppo analogo. Per mantenere l'efficienza della rete dei trasporti è dunque necessario un ulteriore potenziamento e un finanziamento adeguato.

Contesto

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di creare un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato analogo a quello istituito per la ferrovia. Sostituirà il fondo infrastrutturale risalente al 2008, le cui risorse hanno permesso di completare la rete delle strade nazionali, di eliminare i problemi di capacità e di fornire contributi ai progetti di agglomerato e alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. L'attuale fondo infrastrutturale è di durata determinata e le sue risorse sono state ampiamente attribuite.

Fondo per la strada analogo a quello per la ferrovia

Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) è destinato a colmare queste lacune: di durata indeterminata, finanzierà in futuro anche l'esercizio e la manutenzione della rete delle strade nazionali. Poiché viene sancito a livello costituzionale, deve essere sottoposto a votazione. L'entrata in vigore è prevista per il 2018.

A tempo indeterminato

¹ L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), ad agosto 2016, ha pubblicato i dati più recenti nel quadro delle «Prospettive di traffico 2040» (www.are.admin.ch > Prospettive di traffico).

Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA)

Versamenti (entrate)

A destinazione vincolata (finora)

- 100% Supplemento fiscale sugli oli minerali
- 100% Contrassegno autostradale

A destinazione vincolata (nuove)

- 100% Imposta sugli autoveicoli*
- 10% Imposta sugli oli minerali
- 100% Tassa sui veicoli elettrici

Cantoni (nuovo)

Contributo compensativo per l'ampliamento della rete delle strade nazionali

FOSTRA

Prelievi (uscite)

Strade nazionali

- Esercizio
- Manutenzione
- Eliminazione dei problemi di capacità
- Completamento

Contributi a progetti d'agglomerato

- tra l'altro per
- Strade
 - Strade pedonali e piste ciclabili
 - Bus e tram

*Quando necessario, i proventi dell'imposta sugli autoveicoli confluiscono nel finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS).

Il FOSTRA sarà alimentato da varie fonti, anche nuove: tra quelle già esistenti rientrano i proventi del supplemento fiscale sugli oli minerali² e della vendita del contrassegno autostradale. Tra quelle nuove figurano le entrate dell'imposta sugli autoveicoli e il 10 per cento degli introiti derivanti dall'imposta sugli oli minerali. Queste due voci, che fruttano circa 650 milioni di franchi all'anno e che finora confluivano nelle casse federali, in futuro saranno a destinazione vincolata nel FOSTRA. Inoltre, dal 2020 anche i veicoli elettrici e altri veicoli a propulsione alternativa contribuiranno al finanziamento dell'infrastruttura stradale.


Finanziamento
su ampie basi

² Vi sono un'imposta di base e un supplemento fiscale: in primo luogo, l'imposta sugli oli minerali per carburanti quali benzina e gasolio nonché petrolio, altri oli minerali, gas naturale e i prodotti derivati dalla loro lavorazione; in secondo luogo, un supplemento d'imposta gravante i carburanti.

Per coprire il crescente fabbisogno finanziario, in una prima fase si prevede di aumentare di quattro centesimi al litro di benzina o gasolio il supplemento fiscale sugli oli minerali, fermo dal 1974 a 30 centesimi e da allora mai adeguato al rincaro. Tale aumento sarà attuato non appena le riserve del FOSTRA scenderanno al di sotto di un determinato livello. Il Consiglio federale ritiene che con ogni probabilità questo non avverrà prima del 2019. A seconda del fabbisogno finanziario sarà necessario, in seguito, un ulteriore aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali o di un'altra tassa che confluisce nel FOSTRA. Nel complesso, ogni anno saranno a disposizione del FOSTRA circa tre miliardi di franchi.

Crescente fabbisogno finanziario

FOSTRA: investimenti in tutta la Svizzera



La modifica costituzionale crea le basi per finanziare a lungo termine l'eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali. A tal fine ogni quattro anni il Consiglio nazionale sottopone al Parlamento un programma. Il potenziamento avviene gradualmente: per la fase di realizzazione 2030 saranno impiegati circa 6,5 miliardi di franchi. Tra le strade interessate figurano ad esempio la circonvallazione nord di Zurigo o i tratti Luterbach–Härkingen, Ginevra Aeroporto–Le Vengeron e Wankdorf-Schönbühl. Nel quadro del FOSTRA saranno inoltre inseriti nella rete delle strade nazionali 400 chilometri di strade cantonali³. Oltre a questo potenziamento, circa 2,2 miliardi all'anno confluiscono nell'esercizio, nella manutenzione e negli adeguamenti che includono anche le misure di miglioramento della gestione del traffico e dello sfruttamento delle capacità esistenti⁴.

Investire nelle
strade nazionali

La modifica costituzionale crea inoltre le basi affinché la Confederazione possa fornire anche in futuro i necessari contributi a progetti del traffico d'agglomerato (strada, bus, tram, mobilità pedonale e ciclistica). Negli ultimi dieci anni, 45 dei 55 agglomerati hanno beneficiato di un sostegno da parte della Confederazione. Sono cofinanziati progetti elaborati nell'ambito di programmi di agglomerato congiuntamente da Cantoni, Città e Comuni, volti ad armonizzare le politiche dei trasporti e degli insediamenti. Poiché il finanziamento è giunto finora dal fondo infrastrutturale di durata

Ulteriore finanziamento
dei progetti
d'agglomerato

³ Una panoramica delle fasi di potenziamento 2030 e 2040 e dei tratti integrati nella rete delle strade nazionali è consultabile sul sito www.astra.admin.ch > Temi > Finanziamento delle strade > Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA).

⁴ Ulteriori informazioni sulla gestione del traffico: www.astra.admin.ch > Temi > Strade nazionali > Gestione del traffico.

determinata e le risorse sono ormai in gran parte attribuite, è necessaria un'ulteriore fonte di finanziamento: tramite il FOSTRA in una prima fase la Confederazione verserà ogni anno in media circa 390 milioni di franchi a progetti d'agglomerato⁵.

Oltre al FOSTRA esiste anche un altro strumento di finanziamento, il cosiddetto finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS). Questo sarà mantenuto e continuerà a confluirci la metà del prodotto dell'imposta sugli oli minerali. Con questo strumento saranno finanziati tra l'altro i contributi federali alle strade cantonali. Questi mezzi sono importanti per i Cantoni perché coprono una parte dei loro costi stradali. Se necessario, le entrate provenienti dall'imposta sugli autoveicoli, che in genere confluiscono nel FOSTRA, saranno versate al FSTS.

Il FOSTRA è
anche importante
per i Cantoni

In caso di no alla modifica costituzionale rimarrebbe in vigore il sistema attuale. Per il finanziamento delle strade nazionali e il traffico d'agglomerato non esisterebbe alcun nuovo fondo a durata indeterminata, contrariamente a quanto succede per la ferrovia. I proventi non sarebbero più sufficienti per coprire il fabbisogno finanziario in questi due settori. Per le strade nazionali potrebbe essere garantito solo il mantenimento dell'infrastruttura ma non sarebbero finanziabili né importanti interventi per eliminare i problemi di capacità né le misure per il traffico d'agglomerato.

Cosa succede
in caso di no

⁵ Dati in base ai prezzi del 2015. Una panoramica dei progetti d'agglomerato finanziati sinora dalla Confederazione è consultabile al sito www.programmidagglomerato.ch.



Testo in votazione

Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato

del 30 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2015¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 83 Infrastruttura stradale

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia garantita un'infrastruttura stradale sufficiente in tutte le regioni del Paese.

² La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali. Costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.

Art. 85a Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

La Confederazione riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

Art. 86 Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale

¹ Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo.

² A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

- a. il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a;
- b. il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d;
- c. il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a;

¹ FF 2015 1717

² RS 101



- d. il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b;
- e. una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo;
- f. di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e;
- g. il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali;
- h. altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.

³ È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

- a. contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
- b. contributi ai costi delle strade principali;
- c. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
- d. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
- e. contributi ai Cantoni senza strade nazionali;
- f. ricerca e amministrazione;
- g. i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g.

⁴ Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e.

⁵ Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo.

Art. 87, rubrica

Concerne soltanto il testo francese



Creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. AF

Art. 87b Impiego di tasse per compiti e spese connessi al traffico aereo

La metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione sono impiegati per finanziare i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

- a. contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;
- b. contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
- c. contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

Art. 131 cpv. 2 e 2bis

² La Confederazione può inoltre riscuotere:

- a. un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione;
- b. un'imposta in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e.

^{2bis} Se i mezzi non sono sufficienti ai fini dell'adempimento dei compiti connessi al traffico aereo di cui all'articolo 87b, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione.

Art. 196 n. 3, rubrica, nonché cpv. 2, 2bis e 2ter

3. Disposizioni transitorie dell'articolo 86 (Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale), dell'articolo 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) e dell'articolo 87a (Infrastruttura ferroviaria)

² Fino alla conclusione della remunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2, i mezzi di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettera e sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all'articolo 86 capoverso 2.

^{2bis} Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l'infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per remunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2. I mezzi sono calcolati conformemente all'articolo 86 capoverso 2 lettera e.

^{2ter} L'aliquota di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettera f si applica due anni dopo l'entrata in vigore di tale disposizione. Prima di tale data ammonta al 5 per cento.

II

¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Pone in vigore l'articolo 86 capoversi 2 lettera g e 3 lettera g due anni dopo l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

Le deliberazioni in Parlamento

Per il Parlamento era chiara la necessità di creare un fondo a tempo indeterminato per il finanziamento a lungo termine delle strade nazionali e del traffico d'agglomerato e di realizzare in tal modo una soluzione analoga al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. Per questo motivo ha appoggiato la creazione del FOSTRA e ha stabilito anche i relativi mezzi finanziari. Il Parlamento ha trattato la modifica costituzionale insieme alle relative modifiche di legge e ha modificato il disegno del Consiglio federale tra l'altro come segue:

- decreto sulla rete stradale del 2012: circa 400 chilometri di strade, attualmente cantonali, vengono affidate alla Confederazione e integrate nella rete delle strade nazionali. Per il finanziamento si prevede di assegnare al Fondo il cinque per cento dell'imposta sugli oli minerali. Inoltre a partire dal 2020 i Cantoni devono partecipare al finanziamento dei tratti in questione con 60 milioni di franchi all'anno (contributo compensativo). In tal modo il decreto sulla rete stradale è in parte finanziato;
- supplemento fiscale sugli oli minerali: il Consiglio federale aveva proposto un aumento di sei centesimi al litro. Il Parlamento ha deciso di ridurlo a quattro. Al fine di compensare le minori entrate ha però deciso di far confluire un altro cinque per cento dell'imposta sugli oli minerali nel FOSTRA;
- traffico d'agglomerato: secondo la decisione del Parlamento i contributi annui della Confederazione ai programmi a favore di progetti d'agglomerato devono di regola ammontare dal nove al dodici per cento delle uscite del FOSTRA.

Alcuni deputati erano contrari all'ulteriore destinazione vincolata di circa 650 milioni di franchi all'anno per il FOSTRA, poiché questa somma non sarebbe stata più disponibile per altri compiti della Confederazione. Controversa era anche l'entità dell'aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali pagato dagli utenti della strada. Alcuni deputati erano contrari all'aumento, mentre altri ne volevano uno più sostanzioso, dato che il supplemento è invariato da anni mentre i clienti delle ferrovie hanno dovuto farsi spesso carico di aumenti tariffari. Nessun partito si è dichiarato contrario al FOSTRA durante il dibattito parlamentare. Nella votazione finale al Consiglio degli Stati vi è stato un solo voto contrario. Il Consiglio nazionale ha votato a favore della modifica costituzionale con 146 voti contro 48 e 4 astensioni.

Gli argomenti del Consiglio federale

È importante che la Svizzera disponga di una rete di trasporti efficiente. Al fine di far fronte alla crescente mobilità sono necessari ulteriori investimenti. Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) può migliorare la rete di trasporti in tutte le regioni a vantaggio sia della popolazione sia dell'economia. Il Consiglio federale è favorevole al progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Le strade nazionali collegano i grandi centri e spesso sgravano il traffico nelle città e negli agglomerati. È dunque importante mantenerle efficienti e mettere a disposizione fondi a sufficienza per il loro esercizio e la loro manutenzione. Per eliminare i problemi di capacità più urgenti sono inoltre necessari interventi di potenziamento. Il FOSTRA crea le basi indispensabili a tal fine rendendo anche possibile la continuazione di programmi comprovati per i progetti di agglomerato che rafforzano gli spazi economici e vitali nelle città e nelle regioni.

Consolidare
la rete di trasporti

Il FOSTRA garantisce un finanziamento solido ed equo a cui contribuiscono sia le finanze pubbliche sia gli automobilisti. Questi ultimi dovranno pagare di più per il supplemento fiscale sugli oli minerali, tuttavia i veicoli moderni consumano molto meno carburante rispetto al passato. Poiché dal 1974 il supplemento non è mai stato adeguato al rincaro, l'onere reale di fatto si è dimezzato. Un aumento di quattro centesimi al litro è quindi moderato e sostenibile. Sarà attuato solo se veramente necessario e non sarà riscosso a titolo preventivo.

Finanziamento equo

Al fine di migliorare l'infrastruttura ferroviaria è già stato creato un fondo. Il FOSTRA rappresenta ora una soluzione simile per le strade nazionali e i progetti d'agglomerato. Analogamente alla ferrovia, anche la strada avrà un finanziamento trasparente e sicuro nel tempo che rafforza l'affidabilità della pianificazione e realizzazione di progetti.

Soluzione analoga a quella per le ferrovie

Il FOSTRA migliora la rete dei trasporti in tutta la Svizzera: permette di eliminare i maggiori problemi di capacità delle strade nazionali, di integrare circa 400 chilometri di tratti cantonali nella rete nazionale e di sostenere numerosi altri progetti d'agglomerato. Ne beneficeranno sia i centri urbani sia le zone rurali.

Benefici per tutte le regioni

Lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione modificheranno fortemente la mobilità. Al fine di garantire l'efficienza della nostra rete dei trasporti è necessario investire ancora nell'infrastruttura. Con il fondo per le ferrovie, già deciso, e con il FOSTRA siamo pronti per il futuro: ambedue garantiscono che la Svizzera possa far fronte al traffico in continuo aumento.

Pronti per il futuro

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA).

Legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 17 giugno 2016 concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (**Legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese**)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese.

Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con 139 voti contro 55 e 2 astensioni, il Consiglio degli Stati con 29 voti contro 10 e 4 astensioni.

L'essenziale in breve

La Svizzera è una piazza imprenditoriale attrattiva. Vi contribuisce anche l'imposizione ridotta delle società holding, di domicilio e miste. Queste società con statuto speciale offrono circa 150 000 posti di lavoro e forniscono gran parte delle entrate di Confederazione, Cantoni e Comuni. L'imposizione ridotta non è però più compatibile con i nuovi standard internazionali e deve essere abolita. Per scongiurare un forte aumento dell'imposizione di queste società devono essere introdotte nuove misure di sgravio fiscale. In questo modo si evitano delocalizzazioni e la conseguente perdita di posti di lavoro e di entrate fiscali.

Perché la Riforma?

La Riforma III dell'imposizione delle imprese (RI imprese III) intende aumentare il consenso internazionale nei confronti del nostro sistema di imposizione delle imprese e garantire un'imposizione fiscale competitiva. Le imprese devono inoltre continuare a contribuire al finanziamento dei compiti statali.

Obiettivi

La Riforma sopprime l'imposizione ridotta delle società con statuto speciale. Per promuovere l'innovazione, le attività di ricerca e di sviluppo beneficeranno di uno sgravio fiscale. La Confederazione versa ai Cantoni più entrate provenienti dall'imposta federale diretta. In questo modo i Cantoni possono mantenere la competitività riducendo le loro imposte sull'utile, a beneficio anche di tutte le altre imprese.

Elementi essenziali

Contro la Riforma è stato chiesto il referendum. Gli oppositori prevedono grandi perdite di gettito fiscale e temono che la popolazione debba compensarle.

Perché il referendum?

Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto. La Riforma permette alla Svizzera di rimanere una piazza imprenditoriale attrattiva e di garantire i posti di lavoro. È un investimento per il futuro.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

La Svizzera è una piazza imprenditoriale attrattiva con condizioni quadro competitive. Le società holding, di domicilio e miste sono molto importanti per la nostra piazza poiché assumono a livello svizzero circa la metà delle uscite per la ricerca e lo sviluppo e impiegano circa 150000 persone. Queste società con statuto speciale generano quasi il 50 per cento delle imposte versate dalle persone giuridiche (in prevalenza società anonime) alla Confederazione e circa il 20 per cento di quelle versate ai Cantoni e ai Comuni.

Piazza
imprenditoriale
svizzera

In Svizzera le società con statuto speciale beneficiano di un'imposizione ridotta. Questa situazione è fonte di crescenti pressioni poiché non corrisponde più ai nuovi standard internazionali in questo ambito e altri Paesi potrebbero adottare contromisure nei confronti delle società con statuto speciale e della Svizzera. Per questo motivo, la RI imprese III sopprime l'imposizione ridotta introducendo altre misure per scongiurare delocalizzazioni che comporterebbero una perdita di posti di lavoro e un eccessivo calo di gettito per Confederazione, Cantoni e Comuni.

Un intervento
è necessario

Per evitare un simile scenario, la competitività della Svizzera viene rafforzata grazie a nuove misure di politica fiscale (cfr. pag. 32). Queste misure sono compatibili con gli standard internazionali e già applicate in diversi Stati. Inoltre garanti-

Obiettivi
della Riforma

scono che tutte le imprese continuino a contribuire in modo adeguato al finanziamento dei compiti di Confederazione, Cantoni e Comuni.

Le misure di politica fiscale mirano principalmente a promuovere l'innovazione. Sono previsti i cosiddetti «patent box» e maggiori deduzioni per la ricerca e lo sviluppo. Con i «patent box» i redditi provenienti da brevetti e diritti analoghi beneficeranno di una riduzione fiscale. Per la ricerca e lo sviluppo è garantita una deduzione maggiore rispetto alle spese effettive sostenute. In questo modo viene dato un incentivo per creare in Svizzera posti di lavoro aperti al futuro. Ulteriori misure fiscali provvedono a creare condizioni quadro competitive in Svizzera anche per altre attività. La Riforma offre un margine di manovra ai Cantoni che potranno applicare le misure che corrispondono meglio alla loro politica fiscale.

Misure di
politica fiscale

Nell'ambito della Riforma molti Cantoni intendono ridurre le imposte sull'utile per restare attrattivi. La Confederazione vuole contribuire ad attenuare le conseguenze finanziarie di queste riduzioni visto che il mantenimento dell'attrattiva del nostro Paese è anche nel suo interesse. La Riforma prevede

Compensazione
per le riduzioni
dell'imposta
sull'utile

dunque che i Cantoni ricevano più entrate dall'imposta federale diretta con un aumento dell'aliquota dal 17,0 al 21,2 per cento. La perequazione finanziaria viene inoltre adeguata alle nuove disposizioni del diritto fiscale.

Le attuali società con statuto speciale verseranno più imposte se non potranno avvalersi delle nuove misure di sgravio fiscale. Disporranno tuttavia della necessaria certezza del diritto. A seconda dell'attività svolta, gli altri tipi di impresa potranno beneficiare delle nuove misure e della riduzione delle imposte cantonali sull'utile. Tutte le imprese saranno dunque trattate alla pari.

Ripercussioni
sulle imprese

L'aumento della quota cantonale dell'imposta federale diretta (920 mio. fr.) e il contributo complementare per i Cantoni finanziariamente deboli (180 mio. fr.) causano alla Confederazione minori entrate annue di 1,1 miliardi di franchi¹. L'imposta sull'utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla media determina minori entrate, il cui importo dipende dal tasso di interesse applicato.

Ripercussioni
finanziarie per
la Confederazione

La Confederazione versa ai Cantoni 1,1 miliardi di franchi per far fronte al minor gettito derivante in particolare dalle diminuzioni delle imposte sull'utile. L'ammontare di queste perdite non può essere stimato. Anche l'imposta sull'utile

Ripercussioni
finanziarie per
i Cantoni e i Comuni

¹ Rappresentazione sinottica delle ripercussioni finanziarie della RI imprese III:
www.dff.admin.ch > Temi > Imposte > Imposizione nazionale > Riforma III dell'imposizione delle imprese; link diretto: www.efd.admin.ch/rrii3.

con deduzione degli interessi comporta minori entrate. In che misura questa perdita possa essere compensata con l'adeguamento dell'imposizione degli utili distribuiti dipende dal tasso di interesse applicato.

Per Confederazione, Cantoni e Comuni le ripercussioni finanziarie globali della Riforma dipendono da molti fattori, tra cui rientrano le decisioni di politica fiscale dei Cantoni e degli altri Paesi. Anche la reazione delle imprese non può essere prevista: da un lato alcune potrebbero procedere a ristrutturazioni o trasferirsi altrove, ma dall'altro lato nuove aziende potrebbero insediarsi in Svizzera. Non è possibile stimare in anticipo le ripercussioni di tutti questi fattori.

Ripercussioni
finanziarie globali

Senza una riforma fiscale la Svizzera sarebbe meno attrattiva per le imprese e le società con statuto speciale potrebbero trasferirsi altrove. Confederazione, Cantoni e Comuni dovrebbero far fronte a perdite fiscali non quantificabili.

Senza riforma
prevedibili
perdite fiscali

Panoramica delle misure della RI imprese III²

Misure di politica fiscale

Misura	Descrizione	Introduzione	
		Confederazione	Cantoni / Comuni
Soppressione dello statuto speciale e normativa transitoria	<p>A livello federale le società holding, di domicilio e miste versano l'imposta ordinaria sull'utile. A livello cantonale le società holding sono esentate dall'imposta sull'utile, mentre le società di domicilio e quelle miste versano solo un'imposta sull'utile ridotta. La RI imprese III sopprime questo statuto speciale.</p> <p>Per un periodo transitorio di 5 anni le società che hanno perso lo statuto speciale possono applicare un'aliquota speciale stabilita dal Cantone su una parte del loro utile.</p>	No	Si, obbligatoria
Patent box	L'utile da brevetti e diritti analoghi viene separato dal resto degli utili ed è soggetto a un'imposizione ridotta. Lo sgravio è del 90 per cento al massimo.	No	Si, obbligatoria
Maggiori deduzioni per la ricerca e lo sviluppo	Per la ricerca e lo sviluppo è possibile dedurre più del 100 per cento delle spese effettive (150% al massimo). In questo modo si riduce l'utile imponibile.	No	Si, facoltativa
Imposta sull'utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla media	Viene applicato un interesse deducibile alla parte del capitale proprio che la direzione ritiene superi il capitale proprio necessario sul lungo termine. In questo modo si riduce l'utile imponibile.	Si, obbligatoria	Si, facoltativa

² Una versione ingrandita della tabella è consultabile su: www.dff.admin.ch > Temi > Imposte > Imposizione nazionale > Riforma III dell'imposizione delle imprese; link diretto: www.efd.admin.ch/rii3.

Misura	Descrizione	Introduzione	
		Confederazione	Cantoni / Comuni
Adeguamenti dell'imposizione parziale degli utili distribuiti	Se un Cantone introduce l'imposta sull'utile con deduzione degli interessi, per l'imposizione degli utili distribuiti nella sostanza privata è applicabile l'aliquota minima del 60 per cento sui redditi da partecipazioni di almeno il 10 per cento.	No	Sì, facoltativa
Limitazione dello sgravio	Lo sgravio fiscale non deve superare l'80 per cento dell'utile imponibile calcolato prima della riduzione effettuata mediante il patent box, le deduzioni per la ricerca e lo sviluppo, l'imposta sull'utile con deduzione degli interessi e, nel caso in cui lo statuto speciale sia stato perso prima della RI imprese III, gli ammortamenti.	No	Sì, obbligatoria
Adeguamenti nell'ambito dell'imposta sul capitale	Nel calcolo dell'imposta sul capitale i Cantoni possono considerare in modo ridotto il capitale proprio legato a partecipazioni, brevetti e diritti analoghi e gli interessi da prestiti all'interno del gruppo d'impresa.	No	Sì, facoltativa
Dichiarazione di riserve occulte	Le imprese che trasferiscono la loro sede in Svizzera possono beneficiare di ammortamenti supplementari per i primi anni. In caso di trasferimento della sede all'estero continua ad essere applicata l'imposta di partenza.	Sì, obbligatoria	Sì, obbligatoria
Adeguamenti nel computo globale d'imposta	Il computo globale d'imposta evita la doppia imposizione internazionale. Con la Riforma ne beneficiano anche gli stabilimenti d'impresa svizzeri di società estere.	Sì, obbligatoria	Sì, obbligatoria

Misure di politica finanziaria

Misura	Descrizione
Compensazione tra Confederazione e Cantoni	L'aliquota cantonale dell'imposta federale diretta passa dal 17,0 al 21,2 per cento.
Adeguaamenti tra Cantoni	Nella perequazione finanziaria, agli utili delle società con statuto speciale si applica una ponderazione minore rispetto agli altri utili in modo da considerare la loro imposizione ridotta. Questa ponderazione viene meno con la soppressione dello statuto speciale. In compenso, gli utili di tutte le persone giuridiche (in prevalenza società anonime) saranno ponderati in modo minore rispetto alle altre entrate.
Contributo complementare temporaneo	Per alleviare le conseguenze nei confronti dei Cantoni a debole capacità finanziaria, i Cantoni finanziariamente più deboli ricevono 180 milioni di franchi all'anno per un periodo di sette anni.

Gli argomenti del Comitato referendario

Siamo ancora una volta noi a dover pagare il conto? No alla fregatura dell'imposizione delle imprese!

No a espedienti fiscali poco trasparenti

In queste spiegazioni di voto sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese (RI imprese III) si trovano molte espressioni complicate: imposta sull'utile con deduzione degli interessi, patent box, limite di sgravio. Avete un'idea di cosa significhino? No? Non vi preoccupate, fate parte del 99% della popolazione. Ed è tutto voluto: dietro a queste espressioni tecniche incomprensibili si nascondono espedienti fiscali poco trasparenti che solo un pugno di consulenti fiscali e avvocati d'affari capiscono.

No a nuovi buchi miliardari

Soltanto alcune grandi imprese e i loro azionisti fanno miliardi con questi espedienti. I costi non sono assolutamente prevedibili: certamente 2,7 miliardi – 1,3 per la Confederazione e almeno altrettanti per Cantoni e Comuni. È possibile però che siano molti di più e allora le conseguenze sarebbero ad esempio la riduzione dell'offerta formativa, più tasse e maggiori imposte. La riforma colpisce il ceto medio, gli impiegati, i contribuenti «normali» – noi tutti!

No a un nuovo raggio della popolazione

La Riforma II dell'imposizione delle imprese era già una fregatura. Persino il Tribunale federale ha stabilito che nella votazione del 2008 la popolazione era stata ingannata. Già allora non erano stati indicati i costi della riforma. Prima della votazione il Consiglio federale parlava di 900 milioni, in realtà la cifra è stata un multiplo di quanto disposto. Un no alla RI imprese III evita una nuova disfatta e incarica il Parlamento di presentare una riforma equilibrata. Le proposte sono sul tavolo e siamo ancora in tempo.

**Poche grandi imprese fanno miliardi con questi espedienti fiscali.
Il conto, però, lo paghiamo noi.**

Per ulteriori informazioni: www.ri3-imprese-no.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

La Riforma III dell'imposizione delle imprese rafforza l'attrattiva della Svizzera nella concorrenza fiscale internazionale, garantisce posti di lavoro, entrate fiscali e benessere. La Riforma permette alla Confederazione di mettere a disposizione dei Cantoni i mezzi necessari per continuare a offrire condizioni quadro competitive per le imprese. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

L'attuale politica fiscale, di cui fa parte anche la Riforma II dell'imposizione delle imprese, si è rivelata molto efficace e ha contribuito in maniera significativa al benessere della Svizzera. La Riforma II ha permesso di aumentare le entrate delle imposte sull'utile senza gravare ulteriormente altri contribuenti. Una nuova riforma è però necessaria perché l'imposizione ridotta delle società con statuto speciale non è più accettata a livello internazionale. Di conseguenza le imprese interessate non dispongono più della certezza del diritto e potrebbero trasferirsi altrove. Più questa incertezza perdura, più ne soffre l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. Il Consiglio federale e il Parlamento intendono dunque sopprimere l'imposizione ridotta e introdurre rapidamente nuove misure in uso a livello internazionale per mantenere l'attrattiva del Paese.

La Riforma è vantaggiosa per tutte le imprese. Le attuali società con statuto speciale saranno assoggettate a imposte leggermente più elevate, ma in cambio otterranno maggiore certezza del diritto e una migliore pianificabilità. Anche le altre imprese trarranno profitto dalle nuove misure. In questo modo sono garantiti gli attuali posti di lavoro e si realizzano incentivi per crearne di nuovi.

La necessità di un intervento è incontestata

Per la piazza industriale

I Cantoni sono chiaramente favorevoli alla Riforma e molti di loro intendono ridurre le imposte sull'utile per restare competitivi. La Riforma procura loro il necessario margine di manovra e ripartisce in modo equilibrato gli oneri. Gli adeguamenti nella perequazione finanziaria impediscono inoltre squilibri tra i Cantoni.

Per i Cantoni
e i Comuni

Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono che la Svizzera rimanga attrattiva per le imprese. A breve termine la Riforma genera minori entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni. Tuttavia non fare nulla costerebbe ancora più caro, poiché il nostro Paese diventerebbe meno attrattivo e si perderebbero posti di lavoro. Con la Riforma si creano condizioni quadro competitive per le imprese che si ripercuotono positivamente sui posti di lavoro, le entrate fiscali e il benessere. La Riforma è un investimento per il futuro della Svizzera.

Per la Svizzera

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese.



Testo in votazione

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese)

del 17 giugno 2016

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015¹,
decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 3 ottobre 2003² concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo

³ ... Per la sostanza delle persone fisiche considera solo la crescita. Per gli utili delle persone giuridiche tiene conto del diverso sfruttamento del potenziale fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche; distingue in particolare tra gli utili secondo l'articolo 24a della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e gli altri utili.

Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016

¹ Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016, nel calcolare il potenziale di risorse secondo l'articolo 3 capoverso 3 il Consiglio federale continua ad applicare i fattori beta degli anni di riferimento 2016–2019 agli utili delle persone giuridiche imposte conformemente all'articolo 28 capoversi 2–4 LAID⁴. Tale regola si applica anche alle persone giuridiche che abbiano volontariamente rinunciato allo statuto speciale dopo il 31 dicembre 2015. A partire dal secondo anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016, l'entità di tali utili, sempre ponderata con i fattori beta, è ridotta di un quinto all'anno.

² Dal quinto all'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale può introdurre soglie minime o massime per i fattori con i quali gli utili delle persone giuridiche vengono presi in considerazione nel calcolo del potenziale delle risorse secondo l'articolo 3 capoverso 3.

¹ FF 2015 4133

² RS 613.2

³ RS 642.14

⁴ RS 642.14



³ In deroga all'articolo 5 capoverso 1 primo periodo, l'Assemblea federale determina mediante decreto federale i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse per il secondo e il terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

⁴ Nel secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto che serva da base decisionale per:

- a. determinare i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse per il periodo dal quarto al settimo anno dopo l'entrata in vigore della modifica; e
- b. apportare alla perequazione delle risorse i correttivi eventualmente necessari a seguito di tale modifica.

⁵ Dal quinto all'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica, la quota minima perseguita ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno dopo l'entrata in vigore della modifica. A tal fine, dal quinto all'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore della modifica la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui di 180 milioni di franchi.

⁶ In deroga all'articolo 9 capoverso 1 primo periodo, l'Assemblea federale determina mediante decreto federale i contributi di base destinati alla perequazione dell'aggravio geotopografico e alla perequazione dell'aggravio sociodemografico per il periodo dal secondo al settimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

⁷ In deroga all'articolo 9 capoverso 2, il Consiglio federale adegua i mezzi finanziari al rincarico per il periodo dal terzo al settimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

⁸ In deroga all'articolo 18 capoverso 1, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale nel sesto anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica un rapporto sull'efficacia che contempla il periodo dal secondo al settimo anno dopo l'entrata in vigore della modifica.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'imposta federale diretta

Ingresso

visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale⁶;

Art. 58 cpv. 1 lett. c, secondo periodo

Abrogato

⁵ RS 642.11

⁶ RS 101



Art. 59 cpv. 1 lett. f e I^{bis}-I^{sexies}

¹ Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

f. l'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia.

^{1bis} Il capitale proprio di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio secondo l'articolo 125 capoverso 3 che eccede quanto necessario a esercitare l'attività aziendale sul lungo termine. Esso è calcolato in base a tassi di copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria di attivi interessata; l'articolo 52 si applica per analogia.

^{1ter} È escluso l'interesse figurativo su:

- a. le partecipazioni di cui all'articolo 69;
- b. gli attivi non necessari all'azienda;
- c. le riserve occulte dichiarate secondo l'articolo 61a, compreso il valore aggiunto generato internamente, e analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta;
- d. gli attivi relativi a operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato, segnatamente i crediti di qualsiasi genere, sempre che derivino dall'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 69 o da distribuzioni e sussistano nei confronti di persone vicine.

^{1quater} L'aliquota dell'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Se il capitale proprio di garanzia consiste in parte in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, può essere chiesta l'applicazione di un interesse conforme al mercato; è fatto salvo il capoverso ^{1ter} lettera d.

^{1quinquies} L'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è calcolato alla fine del periodo fiscale, sulla base del valore medio dei singoli attivi, considerati secondo il valore determinante per l'imposta sull'utile, del capitale proprio nel corso del periodo fiscale in questione, dei tassi di copertura di cui al capoverso ^{1bis} e ^{1ter} e delle disposizioni sull'aliquota dell'interesse figurativo di cui al capoverso ^{1quater}.

^{1sexies} Il Dipartimento federale delle finanze emana le disposizioni necessarie all'esecuzione dei capoversi ^{1bis}-^{1quinquies}.

Art. 61a Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

¹ Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, esse non sottostanno all'imposta sull'utile. Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa su partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società non possono essere dichiarate.

² Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.



Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese

³ Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.

⁴ Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

Art. 61b Dichiarazione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

¹ In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno all'imposizione.

² Quale fine dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, la chiusura della liquidazione, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

Art. 196 cpv. 1

¹ I Cantoni versano alla Confederazione il 78,8 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

3. Legge federale del 14 dicembre 1990⁷ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 8a Utile da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente

All'utile da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 24a.

Art. 10a Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente

Alla deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 25a.

Art. 14 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Per la sostanza imputabile ai diritti di cui all'articolo 8a i Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta.

⁷ RS 642.14



Art. 24 cpv. 3^{bis}, primo periodo, e 3^{quater} lett. b

^{3bis} Qualora una società di capitali o una società cooperativa trasferisca una partecipazione a una società estera del medesimo gruppo, l'imposizione della differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della partecipazione è rinviata. ...

^{3quater} Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi:

b. *Abrogata*

Art. 24a Utile da brevetti e diritti analoghi

¹ La quota dell'utile da brevetti e diritti analoghi imputabile a spese di ricerca e sviluppo del contribuente è presa in considerazione per il calcolo dell'utile netto imponibile con una riduzione del 90 per cento. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

² Se l'imposta gravante l'utile da diritti secondo il capoverso 1 è ridotta per la prima volta, le spese di ricerca e sviluppo imputabili a tali diritti già prese in considerazione in periodi fiscali passati come pure un'eventuale deduzione secondo l'articolo 25a sono addizionate all'utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata di entità pari all'importo addizionato.

³ Il computo di cui al capoverso 2 può essere tralasciato al momento della prima imposizione secondo il capoverso 1 se i Cantoni garantiscono che l'imposizione avrà luogo con altre modalità entro cinque anni dalla prima imposizione.

⁴ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione, in particolare riguardo alla definizione dei diritti analoghi, alla determinazione dell'utile rilevante da brevetti e diritti analoghi, nonché agli obblighi di documentazione del contribuente che chiede una riduzione. Il Consiglio federale può considerare diritti analoghi segnatamente le invenzioni non brevettate di piccole e medie imprese e i software. Nel fare ciò, assicura che l'imposizione dei redditi da brevetti e diritti analoghi risulti competitiva. Le disposizioni di esecuzione sono verificate periodicamente e se del caso adeguate.

Art. 24b Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

¹ Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, esse non sottostanno all'imposta sull'utile. Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa su partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società non possono essere dichiarate.



² Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

³ Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.

⁴ Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

Art. 24c Dichiarazione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

¹ In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno all'imposizione.

² Quale fine dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, la chiusura della liquidazione, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

Art. 25 cpv. 1 lett. f e I^{ter}-I^{septies}

¹ Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche:

- f. l'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia, sempre che la legge cantonale lo preveda e i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere rientranti nella sostanza privata e rappresentanti almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni qualificate) siano imposti almeno in ragione del 60 per cento.

^{1^{ter}} Il capitale proprio di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio imponibile in Svizzera prima di una riduzione secondo l'articolo 29 capoverso 3 che eccede quanto necessario a esercitare l'attività aziendale sul lungo termine. Esso è calcolato in base a tassi di copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria di attivi interessata.

^{1^{quater}} È escluso l'interesse figurativo su:

- a. le partecipazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1;
- b. gli attivi non necessari all'azienda;
- c. gli attivi di cui all'articolo 24a;
- d. le riserve occulte dichiarate secondo l'articolo 24b, compreso il valore aggiunto generato internamente, e analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta;



- e. gli attivi relativi a operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato, segnatamente i crediti di qualsiasi genere, sempre che derivino dall'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 28 capoversi 1–1^{ter} o da distribuzioni e sussistano nei confronti di persone vicine.

^{1quinquies} L'aliquota dell'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Se il capitale proprio di garanzia consiste in parte in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, può essere chiesta l'applicazione di un interesse conforme al mercato; è fatto salvo il capoverso 1^{quater} lettera e.

^{1sexies} L'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è calcolato alla fine del periodo fiscale, sulla base del valore medio dei singoli attivi, considerati secondo il valore determinante per l'imposta sull'utile, del capitale proprio nel corso del periodo fiscale in questione, dei tassi di copertura di cui al capoverso 1^{ter} e 1^{quater} nonché delle disposizioni sull'aliquota dell'interesse figurativo di cui al capoverso 1^{quinquies}.

^{1septies} Il Dipartimento federale delle finanze emana le disposizioni necessarie all'esecuzione dei capoversi 1^{ter}–1^{sexies}.

Art. 25a Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo

¹ I Cantoni possono approvare una deduzione delle spese di ricerca e sviluppo non eccedente il 150 per cento degli oneri consentiti dall'uso commerciale.

² Le spese di ricerca e sviluppo sono deducibili nella misura in cui siano sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da una terza persona.

³ Se la persona che ha conferito un mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla deduzione, il mandatario non ha diritto a nessuna deduzione.

⁴ Nel quadro delle disposizioni di esecuzione il Consiglio federale definisce le spese di ricerca e sviluppo.

Art. 25b Riduzione fiscale massima

La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 24a, 25 capoverso 1 lettera f e 25a non può eccedere l'80 per cento dell'utile imponibile prima della deduzione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 28 capoversi 1 e 1^{bis}, e prima dell'applicazione di tali riduzioni. Le riduzioni non possono inoltre comportare il riporto delle perdite. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

Art. 28 cpv. 2–5

Abrogati

Art. 29 cpv. 2 lett. b e 3

² Il capitale proprio imponibile consiste:

- b. *Abrogata*



³ I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio imputabile ai diritti di partecipazione secondo l'articolo 28 capoverso 1, a diritti secondo l'articolo 24a nonché a mutui a favore di società del gruppo.

Art. 72u Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 giugno 2016

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24 capoversi 3^{bis} primo periodo e 3^{quater} lettera b, 24a–24c, 25 capoversi 1 lettera f e 1^{ter}–1^{septies}, 25a, 25b, 28 capoversi 2–5 nonché 29 capoversi 2 lettera b e 3 entro la data di entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016.

² Scaduto questo termine, gli articoli 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24 capoversi 3^{bis} primo periodo e 3^{quater} lettera b, 24a–24c, 25 capoversi 1 lettera f e 1^{ter}–1^{septies}, 25a, 25b, 28 capoversi 2–5 nonché 29 capoversi 2 lettera b e 3 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

Art. 78g Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016

¹ Se le persone giuridiche sono state tassate secondo l'articolo 28 capoversi 2–4 prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica come pure il valore aggiunto generato internamente sono tassati separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento.

² L'importo delle riserve occulte dichiarate dalla persona giuridica al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, compreso il valore aggiunto generato internamente, deve essere stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione.

³ Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, dichiarate al termine del regime fiscale conformemente all'articolo 28 capoversi 2–4 sono presi in considerazione nel calcolo di cui all'articolo 25b.

4. Legge federale del 22 giugno 1951⁸ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Art. 2 cpv. 1 lett. g

¹ Il Consiglio federale può segnatamente:

- g. stabilire le condizioni alle quali uno stabilimento d'impresa in Svizzera di un'impresa estera assoggettato all'imposta sull'utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali può chiedere il computo globale d'imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili.



II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

PP Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 12 febbraio 2017:

- Sì al decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione
- Sì al decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA)
- Sì alla legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese)

Chiusura redazionale:
2 novembre 2016

Video:
www.admin.ch/videos



Per ulteriori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch

Edito dalla Cancelleria federale